


Prot. n. 1642/A9e/1e del 18/05/2020

PROCEDURA PREVENZIONE DA RISCHIO DA COVID 19

FIGURE	Nome	Firma
Datore di Lavoro (DDL)	TIZIANA PETRUZZO	
Responsabile del servizio prevenzione protezione (RSPP)	PEÇHINU LORENZO	
Medico competente (MC)	DOTT. CARAVIN	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	 PAOLO BALINI	

Documento unico composto da 13 pagine.

INDICE

1.	OBIETTIVI E DESTINATARI DEL DOCUMENTO	1
2.	COMPORAMENTI GENERALI.....	1
3.	INFORMAZIONE AI LAVORATORI.....	2
4.	MODALITA' DI ACCESSO IN AZIENDA DEI LAVORATORI.....	3
5.	MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI	4
6.	PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA	5
7.	PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	5
8.	DISTANZA TRA PERSONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	6
9.	GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI, ECC.)	7
10.	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	8
11.	GESTIONE ENTRATA USCITA DIPENDENTI	9
12.	SPOSTAMENTI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE COLLETTIVA.....	9
13.	GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA.....	9
14.	SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE	10
15.	COMITATO DI VERIFICA APPLICAZIONE REGOLE	11

1. OBIETTIVI E DESTINATARI DEL DOCUMENTO

L'obiettivo del documento consiste nel fornire indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità finalizzate a creare nell'ambiente di lavoro l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia COVID 19.

Il datore di Lavoro avvalendosi di soggetti aventi ruolo e responsabilità in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attua le misure in seguito descritte.

La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, e che devono essere sospese le attività delle aree di lavoro ritenuti non indispensabili, si riportano alcune indicazioni di natura operativa, eventualmente adattabili, con il necessario contributo di RLS/RLST, in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole aree lavorative, da mettere in atto anche se l'infezione da SARS-CoV-2 non si è ancora manifestata nelle aree in cui l'istituzione è operativa.

2. COMPORTAMENTI GENERALI

Come primo passo sono recepite le indicazioni generali di cui al DPCM 11 marzo 2020, con particolare riguardo all'articolo 1 a ai commi 7, 8, 9, 10 e in linea a quanto disposto dalle "indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari" il datore di lavoro è tenuto ad attuare una serie di misure tecnico organizzative al fine di garantire il contenimento del SARS – COV 2.

Di seguito si riportano le disposizioni da attuare immediatamente da parte del datore di lavoro e di tutti i lavoratori.

Nello specifico all'art. 1 comma 7, 8, 9, 10 sono riportate le seguenti indicazioni:

il comma 7, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali raccomanda che:

- a. sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza,
- b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva,
- c. assumano **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale,

- d. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

3. INFORMAZIONE AI LAVORATORI

Il Datore di Lavoro provvede a informare i lavoratori e chiunque eventualmente si recasse sul posto di lavoro, sui comportamenti da tenere per evitare la diffusione del contagio, in particolare è data evidenza dei comportamenti di igiene da seguire tramite l'affissione nei luoghi di lavoro del decalogo del Ministero della Salute.

La cartellonistica è affissa negli spogliatoi o nel corridoio/atricio che porta agli stessi, all'ingresso degli uffici per eventuali terzi

Vedi allegato 1

A tutti i lavoratori è fornita un'istruzione che deve essere dagli stessi controfirmata contenente i seguenti obblighi:

- Obbligo di rimanere a casa in caso di febbre oltre i 37,5 °C;
- Obbligo di non recarsi al pronto soccorso in caso di febbre e problemi respiratori, ma di restare a casa e contattare il proprio medico di famiglia o il numero di emergenza 112;
- Obbligo di non fare ingresso nell'istituzione o di rimanere all'interno della stessa qualora si provenga da zone a rischio oppure si sia stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e, comunque nei casi in cui i provvedimenti delle Autorità Sanitarie impongano l'obbligo di informare il medico di famiglia e le Autorità stesse;
- Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro in particolare nelle norme di accesso nelle sedi lavorative, nel mantenere la distanza dagli altri lavoratori e di igiene delle mani;
- Di essere a conoscenza dei numeri telefonici da chiamare per le informazioni relative all'emergenza sanitaria:

Numero verde regionale 800 462 340 e il numero nazionale di pubblica utilità 1500.

Vedi allegato 2

Il Datore di Lavoro fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Tale formazione è documentata.

4. MODALITA' DI ACCESSO DEI LAVORATORI NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Lavoratori che non sono stati contagiati o risultati positivi

Il Datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea dei lavoratori in ingresso (non può essere registrata per motivi di privacy).

In riferimento al tale punto il datore di lavoro sceglie di:

- effettuare la misurazione della temperatura corporea in ingresso ai propri dipendenti o a chi altro dovesse entrare nei luoghi di lavoro. Tale dato deve essere rilevato con termometro digitale senza contatto frontale, da personale qualificato (es. addetto al primo soccorso) e su una postazione dedicata al rilevamento della temperatura che va opportunamente sanificata.

Modulo registrazione temperature lavoratori in ingresso

Vedi allegato 12

- Essere impossibilitato nell'effettuare tale controllo, in questo caso il Datore di lavoro ha provveduto a **informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso sul luogo di lavoro**, dà la preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Il Datore di Lavoro inoltre chiede ai lavoratori di provvedere ad una autonoma misurazione della febbre prima di partire da casa per il luogo di lavoro e di comunicare la stessa attraverso modulo di autodichiarazione

Modulo registrazione a casa temperature lavoratori

Vedi allegato 13

Lavoratori già risultati positivi all'infezione al coronavirus

L'ingresso nel luogo di lavoro di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Sorveglianza sanitaria

Vedi allegato 14

5. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

In merito alla prescrizione che prevede che per l'accesso di fornitori esterni siano individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei luoghi coinvolti, si è provveduto a:

- chiudere tutti gli accessi che permettono l'ingresso senza controlli all'interno dello stabile,
- chiedere agli autisti di rimanere a bordo dei loro mezzi,
- nel caso di discesa dalla cabina per attività di carico/scarico di mantenere sempre una distanza superiore a un metro,
- vietare l'accesso ai servizi igienici o in alternativa predisporre servizi igienici ad esclusivo loro utilizzo qualora non identificati servizi specifici per i trasportatori.**

È stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;

qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi sono informati che devono rispettare tutte le regole dell'istituzione scolastica, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali scolastici di cui al precedente capitolo;

il Datore di Lavoro ha informato le imprese esterne o i lavoratori che operano a vario titolo (appalto, trasporto, ecc.) ed hanno accesso ai luoghi di lavoro su quali siano applicate le procedure per garantire la distanza interpersonale di almeno 1 m, le modalità di accesso e i comportamenti da adottare;

Il datore di Lavoro tiene traccia delle persone che entrano nei luoghi di lavoro chiedendo loro il nome della ditta di appartenenza e il numero di telefono al fine di poter assicurare la tracciabilità delle persone in caso di contagio.

Vedi allegato 3

I fornitori di servizi continuativi sono qualificati sul rispetto delle disposizioni di legge in merito. (vedi allegato 09 per impresa di pulizie e altri fornitori) richiedendo loro evidenza dell'informativa ai propri dipendenti e fornendo, parimenti, indicazioni sul comportamento da tenere

Vedi allegato 9

6. PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLE SEDI SCOLASTICHE

Il Datore di Lavoro ha provveduto ad assicurare la pulizia GIORNALIERA e la sanificazione periodica dei **locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.**

Il Datore di Lavoro ha provveduto ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfici di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e modalità di igienizzazione specifica (es. maniglie, scrivanie, attrezzature in uso a più lavoratori, ecc.).

In particolare ha affidato la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni a:

- Ditta esterna specializzata,
- Dipendenti.

A seguito delle indicazioni del *Protocollo condiviso di regolamentazione* delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sono state date disposizioni per la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con l'utilizzo di adeguati detergenti messi a disposizione, sia negli uffici, sia nei diversi ambienti.

Vedi allegato 2

Per l'utilizzo comune a più operatori di attrezzature di lavoro quali attrezzature per le pulizie e videoterminali il Datore di Lavoro ha:

- Previsto procedure di pulizia tra un utilizzo e l'altro,
- Fornito, rendendolo disponibile sul posto, un kit di igienizzazione.

Nel caso di affidamento a impresa di pulizie si rende necessario qualificare la stessa richiedendo ulteriori informazioni, in particolare circa la formazione e l'informazione dei lavoratori per i comportamenti nell'emergenza e per la verifica di quali prodotti per la sanificazione siano utilizzati.

Modulo di istruzioni per l'impresa di pulizie

Vedi allegato 9

7. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Il Datore di Lavoro direttamente e tramite il **Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole** informa e verifica che le persone presenti nell'istituzione adottino tutte le precauzioni igieniche necessarie, in particolare per le mani.

Il Datore di Lavoro ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. In particolare, ha adottato le seguenti azioni:

- ha verificato che tutti i lavoratori abbiano accesso a locali che ospitano lavabi, dotati di acqua corrente se necessario calda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi del tipo usa e getta e

che siano tali da garantire le misure igieniche stabilite dal DECALOGO del MINISTERO DELLA SALUTE e ISS,

- Ha integrato quanto sopra con la messa a disposizione dei lavoratori di disinfettanti per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 70%),
- Ha messo a disposizione all'interno dei luoghi di lavoro PUNTI AGGIUNTIVI per la disinfezione delle mani, chiaramente identificati e conosciuti dal personale,
- Ha individuato, una o più figure di riferimento per la verifica delle scorte dei prodotti detergenti, dei mezzi per asciugarsi e dei prodotti disinfettanti delle mani,
- Ha stabilito livelli minimi di scorta e procedure per il reintegro delle stesse.

A seguito delle raccomandazioni per la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone il Datore di Lavoro ha informato tutti i lavoratori su quali sono le *procedure corrette per il lavaggio delle mani* secondo le indicazioni del Ministero della Salute.

Vedi allegato 4

Il Datore di Lavoro ha provveduto a dare informazioni in tal senso affiggendo tali indicazioni

- All'interno di ogni luogo di lavoro,
- All'interno di ogni servizio igienico,
- All'interno dei luoghi comuni e delle aree caffè/relax,
- Anche all'ingresso in numero sufficiente.

Il Datore di Lavoro ha informato le imprese esterne o i lavoratori che operano a vario titolo (appalto, trasporto, ecc.) ed hanno accesso ai luoghi di lavoro dell'istituzione- su quali siano le procedure igieniche applicate in sede e sui servizi a disposizione

vedi allegato 9

8. DISTANZA TRA PERSONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Al fine di limitare i contatti tra le persone, nonché evitare aggregazioni, assembramenti ed affollamenti dei luoghi di lavoro o di pertinenza, il Datore di Lavoro, dove possibile, prevede di disporre una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi o di ridurre la presenza di personale nei luoghi di lavoro tramite l'effettuazione di ferie, permessi o aderendo alla cassa integrazione.

IL Datore di Lavoro ha dato disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 m di separazione tra i presenti).

Dove non possibile mantenere le distanze i lavoratori devono indossare altri dispositivi di protezione individuale oltre alle mascherine chirurgiche.

Sono state fornite ai lavoratori indicazioni in merito all'importanza di garantire un costante ed adeguato ricambio d'aria.

I preposti sono stati formati ed incaricati di sorvegliare il rispetto delle norme igieniche di comportamento dei lavoratori.

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020*, è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- Le mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, sono utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
- L'Istituzione, se necessario, predilige la preparazione del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

I dispositivi di protezione individuale eventualmente contaminati vanno tolti secondo le istruzioni allegate.

Vedi allegato 8

Nota: vanno distinte le maschere di protezione respiratorie dalle mascherine chirurgiche.

Le mascherine di protezione sono marcate CE e FFP2 o FFP3 a seconda del livello di protezione e servono a proteggere chi le indossa. Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici e nascono con lo scopo di proteggere il paziente in situazioni specifiche (es: sala operatoria) e non il personale sanitario, dal momento che non presentano un bordo di tenuta sul volto ed uno specifico sistema filtrante per aerosol solidi e liquidi, a differenza dei DPI.

In ogni caso le mascherine chirurgiche evitano che chi le indossa possa contaminare gli altri; vanno sostituite giornalmente.

9. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI, ECC.)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le aree di ristoro, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una **ventilazione continua dei locali** e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi verificando il mantenimento della **distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone** che li occupano.

Negli spazi comuni è d'obbligo l'utilizzo della mascherina di protezione.

Se non risulta possibile mantenere le distanze di sicurezza negli spogliatoi se ne vieta l'utilizzo.

In particolare, per la gestione degli spazi comuni, il Datore di Lavoro ha previsto ed attuato attività/operazioni di regolamentazione all'accesso:

- agli spazi destinati alla pausa ristoro (anche togliendo e accatastando le sedie in eccesso);
- degli spazi destinati allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori);
- delle aree adibite a spogliatoio.

Regolamentare la fruizione degli spazi attraverso:

- La creazione di percorsi e passaggi obbligati (ad esempio con flussi unidirezionali...);
- La creazione di aree "cuscinetto" ove non devono sostare le persone;
- Il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni.

La fruizione degli spazi si ottiene utilizzando:

- Opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
- Interdizioni fisiche (es. linee / catenelle da non superare, indicazione/segregazione di aree in cui è vietato l'accesso...).

L'Istituto garantisce un'organizzazione degli spazi e provvede alla sanificazione periodica e pulizia degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

L'utilizzo delle tastiere e dei portelli dei distributori di bevande, qualora utilizzati, deve avvenire previa sanificazione delle stesse o utilizzo di guanti del tipo usa e getta.

10. ORGANIZZAZIONE

L'Istituto:

- Ha provveduto ad una rimodulazione dei livelli di presenza;
- Ha assicurato un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- Ha adottato misure organizzative riguardanti diversa turnistica al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1m;
- Ha utilizzato lo smart working (lavoro agile) per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutando sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino tutti i lavoratori necessari, anche con opportune rotazioni, se necessario;

- Ha utilizzato in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- Ha utilizzato inoltre anche i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;

11. GESTIONE ENTRATA USCITA DIPENDENTI

- L'Istituto ha scaglionato gli orari di ingresso/uscita in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi).
- L'Istituto, dove necessario e possibile, ha dedicato una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali, garantendo la presenza di detergenti segnalati dalle apposite indicazioni.

12. SPOSTAMENTI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE COLLETTIVA

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, è ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono stati sospesi o annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

13. GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA PRESSO LA SEDE DI LAVORO

Nel caso in cui una persona **presente sul luogo di lavoro** sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla DSGA/Dirigente.

Di conseguenza si procedere al suo isolamento con relativa fornitura di mascherina, all'isolamento/gestione degli altri lavoratori presenti sulla base alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria Locale.

- Il Dirigente Scolastico ha predisposto un locale per la segregazione del lavoratore che manifestasse i sintomi dell'infezione;
- Il locale è evidenziato da apposita segnaletica per evitare l'ingresso di altri lavoratori nello stesso luogo;
- Il lavoratore che ha manifestato i sintomi è dotato immediatamente di mascherina chirurgica.

L'Istituto procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (vedi Paragrafo 2 del presente documento).

L'Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'istituto potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede lavorativa, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Per i vari casi possibili si rimanda alle linee guida della Regione Veneto che si riportano in allegato come promemoria in caso di emergenza.

Vedi allegato 5

Per la sanificazione nel caso di emergenza dovuta a persona risultata positiva sul luogo di lavoro si rimanda alle linee guida della Regione Veneto.

Vedi allegato 7

14. SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE

Visite Mediche:

sono privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

- la visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni

Le visite periodiche vengono svolte dando priorità ai lavoratori effettivamente operativi, che presentano limitazioni o prescrizioni, con età > 55 anni. Tali visite possono essere differite, previa valutazione del medico competente, in epoca successiva al 31 luglio 2020.

La sorveglianza sanitaria (visite ed accertamenti integrativi) viene svolta presso la sede del medico competente o presso la sede dell'Istituto a condizione che vengano garantite tutte le misure igieniche e di sicurezza anti-contagio previste dalle vigenti normative. In particolare si richiede:

- ambulatorio medico aziendale o ambiente pulito e sanificato, facilmente aerabile, di dimensioni tali da consentire una minima distanza sociale (almeno 1 metro) tra medico e lavoratore;
- il lavoratore dovrà presentarsi a visita munito di mascherina e guanti (o avere la possibilità di igienizzare le mani prima dell'accesso alla visita medica);
- si dovranno evitare assembramenti di lavoratori.

Non sono svolti accertamenti integrativi quali spirometrie, rinoscopie, controlli alcolimetrici con etilometro.

Lavoratori Fragili:

ciascun lavoratore ha la facoltà di segnalare al Medico Competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria periodica o avvalendosi eventualmente della visita medica a richiesta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, eventuali situazioni sanitarie che potrebbero costituire condizioni di iper-suscettibilità ("fragilità").

I lavoratori che ritengano di rientrare nei “fragili”, ovvero maggiormente suscettibili ad ammalarsi di COVID-19 o a sviluppare complicanze della malattia perché già affetti da patologie croniche e/o condizioni cliniche sfavorevoli, possono rivolgersi direttamente al Medico di Base per formalizzare un periodo di malattia.

Nel caso fosse variato il quadro clinico e il lavoratore stesso sia in possesso di nuova documentazione sanitaria inerente le patologie responsabili della condizione di “fragilità”, si raccomanda di far pervenire con celerità tale documentazione al Medico Competente per l’opportuna valutazione.

Il lavoratore potrà richiedere visita ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 1, lettera c), tramite l’azienda, al Medico Competente che stabilirà:

- · se dare seguito alla richiesta sulla base della documentazione sanitaria pervenuta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità;
- · se esprimere un giudizio tecnico.

Il Medico Competente terrà conto durante la sorveglianza sanitaria, dell’età > 55 anni come ulteriore fattore di fragilità. Nel rispetto della privacy, collaborerà in ogni caso col Datore di Lavoro per assicurare la corretta tutela della salute del lavoratore.

Stato di salute dei lavoratori nei confronti dell’infezione da sars-cov-2:

nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone o ai test anticorpali.

Rientro al lavoro dei lavoratori con pregressa malattia covid-19 per la quale è stato necessario il ricovero ospedaliero:

il medico competente, previa presentazione da parte del lavoratore di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 *lett. e-ter* del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - **indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. Sarà pertanto emesso un certificato di idoneità per assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi con nota “emergenza COVID-19”.**

È fondamentale evitare lo stigma e la discriminazione nei confronti dei lavoratori che hanno sofferto di COVID-19 e che rientrano nell’ambiente di lavoro.

15. COMITATO DI VERIFICA APPLICAZIONE REGOLE

È stato costituito nell’istituzione il **Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole** del *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19*

	Procedura prevenzione da rischio Covid-19	VERSIONE 3 22 aprile 2020
--	--	------------------------------

negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS qualora eletto.

Il modulo con la designazione dei componenti il Comitato di gestione e controllo è riportato in allegato.

Vedi allegato 6